REGOLAMENTO (CE) N. 969/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di un quantitativo annuo massimo di 242 074 tonnellate di granturco.
- Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi del granturco oggetto del suddetto contingente tariffario, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi richiesti.
- Per garantire una corretta gestione del contingente, è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.
- Ai fini della verifica dei quantitativi richiesti da uno stesso operatore, occorre precisare che un operatore può presentare una sola domanda di titolo per periodo settimanale e prevedere una sanzione in caso di inottemperanza a tale obbligo.
- (1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del
- 19.7.2005, pag. 11). (2) GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15. (3) GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

- Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.
- Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.
- Per una corretta gestione dei contingenti, è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (5).
- (8) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, anche per via elettronica, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.
- L'origine dei prodotti di cui al presente regolamento è determinata secondo le disposizioni vigenti nella Comunità. Ai fini della verifica dell'origine dei prodotti, è opportuno richiedere, all'atto dell'importazione, un certificato di origine rilasciato dalle autorità dei paesi terzi di cui il granturco è originario, ai sensi della normativa comunitaria.
- Poiché l'accordo approvato con la decisione 2006/333/CE si applica a decorrere dal 1º luglio 2006, occorre prevedere l'entrata in vigore del presente regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2006 (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 3).